



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 643

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 21 giugno 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 13 GIUGNO AD OGGI

13/06/2013	Quando la prima revisione ordinaria della "pianta organica"? - QUESITO (gustavo bacigalupo)	19/06/2013	Adeguamento Istat per maggio 2013 (Studio Associato)
14/06/2013	Gli aspetti fiscali della vendita con consegna al domicilio del cliente della farmacia - QUESITO (franco lucidi)	19/06/2013	La proroga dei termini per il versamento delle imposte (Studio Associato)
17/06/2013	Lo psicologo in farmacia - QUESITO (giorgio bacigalupo)	20/06/2013	Il decreto governativo "del fare" (Studio Associato)
18/06/2013	La farmacia e il Trust - QUESITO (stefano lucidi)	21/06/2013	Farmacia, parafarmacia, Inps - QUESITO (Studio Associato)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 3 GIUGNO AD OGGI

13/06/2013 - Quando la prima revisione ordinaria della "pianta organica"? - QUESITO

Avete scritto che le revisioni ordinarie sono già iniziate in qualche regione, mentre nella nostra, su indicazione dell'Assessorato, i Comuni vi provvederanno soltanto nel 2014. Come stanno le cose?

Per la revisione "straordinaria" della "pianta organica" di ogni comune (ovvero, seguendo il disposto legislativo, delle "nuove sedi farmaceutiche disponibili" nel territorio) il comma 2 dell'art. 11 ha fissato - in linea con le finalità dichiarate della riforma - il termine brevissimo di 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. Cresci Italia.

Di quella "ordinaria" si occupa invece il nuovo testo del secondo comma dell'art. 2 della l. 475/68 (contenuto sub c) del comma 1 dell'art. 11), perciò una norma altrettanto "ordinaria", disponendo che "il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istat".

Se stiamo quindi strettamente al tenore letterale, il primo "mese di dicembre di ogni anno pari" successivo al Cresci Italia potrebbe/dovrebbe essere quello del 2012 (con i dati Istat assunti pertanto al 31/12/2011), anche se ravvicinatissimo rispetto alla revisione "straordinaria" del mese di aprile dello stesso anno, operata "sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010".

Qualche dubbio su questa conclusione lo abbiamo nutrito anche noi sia per la scarsa utilità sul piano pratico (e la conseguente eccessiva onerosità) di revisioni "ordinarie" effettuate con riguardo a rilevazioni demografiche successive di un solo anno rispetto a quelle utilizzate per le revisioni "straordinarie" (31/12/2011 contro 31/12/2010), e anche perché la stessa *ratio* della cadenza biennale - prevista nell'art. 11 ma anche nel testo previgente dell'art. 2 della l. 475/68 - sta naturalmente proprio nell'opportunità che lo spazio temporale tra le due basi demografiche rivesta una qualche apprezzabilità, quel che generalmente non può certo ascrivere all'intervallo di un solo anno.

Il vero è che sarebbe ancor meno appagante la soluzione della prima revisione "ordinaria" effettuata entro il 31/12/2013, considerato che avrebbe il pregio del dato demografico assunto al 31/12/2012 (quindi esattamente due anni dopo) e però il difetto di essere adottata in un anno dispari; e così pure quella del 31/12/2014 (come ha indicato l'Assessorato regionale citato nel quesito) perché sarebbe bensì operata in un anno pari ma sulla base di dati Istat lontani tre anni da quelli utilizzati per la revisione "straordinaria".

In definitiva, proprio perché quest'ultima è stata "straordinaria", oltre che per il dato testuale (in fondo vale sempre l'antico broccardo "in claris non fit interpretatio"), può ritenersi tutto sommato concepibile - nonostante le perplessità appena espresse - che la prima revisione "ordinaria" la segua di appena qualche mese e, quanto ai dati Istat, di un solo anno; quelle amministrazioni, dunque, che si sono conformate o si conformeranno a questa scadenza del 31/12/2012 hanno/avranno probabilmente agito in modo ortodosso.

Non avrebbe comunque alcun rilievo particolare il fatto che, pur optando sulla carta per una prima revisione attuata entro quella data, la gran parte dei

Comuni italiani vi provveda nel concreto oltre o ben oltre, perché il termine del 31/12/2012 è in ogni caso, come si suol dire, *ordinatorio*.

La sua inosservanza, dunque, non potrà inficiare di per sé la legittimità di provvedimenti tardivi tenuto conto che - in qualunque tempo la prima revisione "ordinaria" venga effettuata - saranno sempre tenuti a far riferimento ai dati Istat al 31/12/2011 operando in sostanza "ora per allora", fermo tuttavia l'interesse che qualcuno (ma chi?) potrà far valere per accelerare il provvedimento.

Piuttosto, il rinvio del Tar Veneto alla Consulta ([v. Sediva news del 21/05/2013](http://www.sediva.it/news/21/05/2013): "Alla Corte Costituzionale il conflitto di interessi dei Comuni") della questione di costituzionalità anche del periodo sopra riportato del nuovo testo dell'art. 2 della l. 475/68, e quindi proprio della norma attributiva ai Comuni della competenza in ordine ai provvedimenti di revisione "ordinaria", fa pensare che le amministrazioni comunali possano in qualche caso astenersi per il momento dal procedervi, rinviando ulteriormente la prima revisione.

L'impressione conclusiva è però che - qualunque sia la soluzione prescelta dal singolo Comune - anche questo finisca forse per rivelarsi materia per un ampio contenzioso.

(gustavo bacigalupo)

14/06/2013 - Gli aspetti fiscali della vendita con consegna al domicilio del cliente della farmacia - QUESITO

Vorrei iniziare un servizio di consegna a domicilio più capillare e ben organizzato di come svolto fino ad ora. Come mi devo muovere? E' necessario che i farmaci da consegnare lascino la farmacia con un documento di trasporto? Posso utilizzare un mio dipendente per la consegna?

Noi consegnamo gratuitamente ma vorremmo apporre un costo qualora l'importo non superasse i 10 euro di spesa, lasciando invece la consegna comunque gratuita per gli ultraottantenni.

Dal punto di vista tributario - e specificatamente ai fini dell'IVA - il servizio che intendete avviare si deve considerare una vendita con consegna a domicilio del cliente.

All'inizio del trasporto, pertanto, la farmacia dovrà emettere lo *scontrino fiscale* (eventualmente, se richiesto, anche *parlante*) che accompagnerà la merce fino a destinazione e sarà consegnato unitamente a quest'ultima, con la riscossione a quel momento del prezzo di cessione.

Se invece il pagamento avviene in farmacia all'atto stesso dell'ordinazione, lo *scontrino* dovrà essere emesso contestualmente alla riscossione del prezzo, avendo cura di annotare a tergo la dicitura "non rilasciato per successiva consegna a domicilio del cliente"; sarà poi affidato, unitamente alla merce, all'incaricato del trasporto (che evidentemente potrà essere anche un dipendente della farmacia) che consegnerà il tutto al destinatario. Infine, in caso di più consegne nello stesso mese al medesimo destinatario con pagamento periodico cumulativo, nulla vieta di ricorrere alla *fatturazione differita* facendo accompagnare la merce, al momento di ciascuna consegna, dal DDT (documento di trasporto) con la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Anche il corrispettivo ipoteticamente richiesto per il servizio di consegna a domicilio seguirà lo stesso "destino fiscale", nel senso che dovrà essere annotato nello *scontrino fiscale* o nella *fattura differita*.

Tale notazione, tuttavia, dovrà essere *separata*, perché qui l'iva va applicata al 21% (o 22% se l'aliquota sarà elevata) e la relativa spesa non può ovviamente considerarsi *detraibile* per il paziente.

(franco lucidi)

17/06/2013 - Lo psicologo in farmacia - QUESITO

Desidererei sapere se posso fornire come servizio lo psicologo in farmacia.

In alcune città d'Italia, anche metropolitane, le farmacie hanno infatti dato vita a una sperimentazione denominata proprio "lo psicologo in farmacia", che a Torino, ad esempio, si è conclusa con un importante successo, visto che circa 1.000 utenti hanno richiesto questo nuovo servizio.

I colloqui tra paziente e psicologo vengono organizzati dalla farmacia e svolti nei locali di quest'ultima, nel rispetto della *privacy* e della massima riservatezza.

Taluno solleva ancora qualche dubbio – che non sembra tuttavia condivisibile e comunque nei fatti la direzione intrapresa appare ormai senza ritorno – sulla possibilità che il farmacista possa aprire le porte alla figura dello psicologo, e questo soprattutto perché neppure i decreti attuativi sulla *farmacia dei servizi* hanno voluto sciogliere espressamente qualsiasi riserva al riguardo (anche se francamente sono parecchie, e alcune anche di grande rilievo, le perplessità su un tema al momento ancora molto sofferto).

In definitiva, però, anche tenuto conto che molte di queste iniziative sono state promosse dai locali Ordini dei farmacisti, crediamo che offrire un servizio del genere non sia in realtà precluso e quindi dovrebbe poter essere svolto liberamente senza temere granché sotto alcun profilo.

Il vero è piuttosto che la "vita" dei nuovi servizi, come è stato chiarito in numerose *Sediva news*, rischia di ingarbugliarsi ulteriormente, e anzi di essere definitivamente compromessa, se la *sede farmaceutica* dovesse venir meno nel sistema farmacia, perché allo stesso tempo scomparirebbero evidentemente anche i *residenti* nella sede che, come noto, sono al momento gli unici destinatari della gran parte dei nuovi servizi.

In tale evenienza, quindi, la loro disciplina dovrebbe sostanzialmente essere quasi riscritta, con esiti oggi del tutto imprevedibili.

(giorgio bacigalupo)

18/06/2013 - La farmacia e il Trust - QUESITO

Vorrei avere qualche chiarimento, anche in poche righe, sulla costituzione di un "TRUST" nel quale poter convogliare anche la titolarità della farmacia.

Non è certo semplice illustrare un istituto come il *trust* "in poche righe", ma vediamo di fornirne se non altro i caratteri salienti.

Con la *Convenzione dell'AIA* sottoscritta nel luglio del 1985 - *resa esecutiva in Italia con la L. 364 del 1989, entrata in vigore l'1/1/1992* - sono stati individuati i principi comuni applicabili al *trust* (che, come noto, è di origine anglosassone ma è da tempo adottato anche da altri paesi), cercando così di risolvere le questioni principali relative al suo riconoscimento negli ordinamenti che non lo prevedono espressamente.

Intanto, ai sensi dell'art. 2 della *Convenzione* "per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il *disponente*, con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee*, nell'interesse di un *beneficiario* o per un fine determinato".

Dunque, il *disponente* istituisce il *trust* con un *atto pubblico* (notarile) con cui egli conferisce in un *fondo* (il c.d. "fondo in *trust*") *beni e diritti* (c.d. "beni in *trust*") tra i quali, come vedremo subito, non c'è alcuna ragione sotto il profilo giuridico per non ricomprendervi anche una farmacia, o una o più quote di una società di persone titolare di farmacia.

Il *disponente* deve aver cura di individuare la finalità e la durata del *trust*, il suo *beneficiario*, la legge regolatrice applicabile (in questo momento necessariamente straniera e verosimilmente anglosassone, ma presto anche italiana), i poteri e i compensi del *trustee*, come anche i suoi doveri e responsabilità, l'obbligo del rendiconto verso il *trust* e verso i terzi, la nomina di un eventuale *guardiano* (che è una sorta di "controllore" dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del *trustee*), che peraltro può essere lo stesso *disponente*, e quant'altro necessario per un compiuto regolamento.

Scendendo nel concreto con un esempio, il *disponente* - titolare egli stesso di farmacia, ovvero erede del titolare di una farmacia caduta in successione – intendendo assicurare, come finalità ultima, il trasferimento dell'esercizio ad un proprio figlio (magari avviato agli studi), può conferire appunto in un *trust* la farmacia, trasferendone la titolarità - con separata disposizione all'interno dello stesso atto o con una scrittura successiva - in capo ad un farmacista (naturalmente "idoneo") nella sua qualità di *trustee* nominato nell'atto stesso di costituzione del *trust*.

Il *trustee* viene pertanto a gestire l'impresa e a condurre professionalmente la farmacia a proprio nome e direttamente, perciò con il pieno rispetto delle

norme di rilievo pubblicistico che regolano il settore; e però, ed è questo il profilo che può rendere il *trust* particolarmente appetibile per il *disponente*, l'esercizio sotto il profilo privatistico non entra a far parte del patrimonio del *trustee* restando dunque impermeabile alle sue vicende personali, comprese quelle successorie.

Per effetto della c.d. "segregazione" dei beni conferiti in *trust*, cioè, la farmacia non entrerà nella disponibilità degli eredi del *trustee*, mentre da parte sua il *disponente* avrà facoltà di nominare un nuovo *trustee*, evidentemente in possesso anch'egli di tutti i requisiti professionali.

I redditi prodotti dalla farmacia gestita dal *trustee*, dedotti tutti i compensi dovuti sia a quest'ultimo che eventualmente al *guardiano*, saranno in ogni caso di competenza del *beneficiario* indicato nell'atto costitutivo del *trust* (nell'esempio, il figlio futuro destinatario della farmacia) e pertanto dal punto di vista fiscale saranno da lui dichiarati in applicazione del principio di c.d. "trasparenza".

Una volta acquisiti i requisiti professionali soggettivi per l'assunzione della titolarità da parte del *beneficiario*, il *trustee* sarà obbligato a trasferire l'esercizio a suo favore, e si realizzerà così lo scopo individuato nell'atto costitutivo del *trust*.

La legislazione farmaceutica non può porre quindi alcun serio limite all'applicazione dell'istituto alla farmacia, in quanto - trascurando in questa sede altre pur importanti considerazioni – il *trust* non confligge in quanto tale con il principio imperativo della *indissociabilità tra titolarità e impresa*, perché, come già osservato, il *trustee* assume la piena titolarità della farmacia conferita in *trust* e per tutta la durata del rapporto la gestisce dal punto di vista sia commerciale che professionale, assumendone per ciò stesso, secondo l'art. 11 della l. 475/68, anche la responsabilità del regolare esercizio e dei beni patrimoniali.

Possiamo anche aggiungere che qualche ASL e/o Comune ha già autorizzato il trasferimento di una farmacia – titolarità e azienda, s'intende - in capo ad un *trustee*, dopo aver acquisito i pareri in senso conforme delle rispettive "avvocature", e del resto, come accennato, la *Convenzione dell'AIA* del 1985 è pienamente esecutiva in Italia già dall'1/1/1992.

(stefano lucidi)

19/06/2013 - Adeguamento Istat per maggio 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *maggio 2013* che, per quanto riguarda l'*annuale*, è in leggerissimo aumento perché pari all'1,20%, mentre il *biennale* è in lieve diminuzione essendo pari al 4,3%.

I canoni di locazione vanno perciò elevati, su base annua, dello 0,900% (corrispondente al 75% dell'1,20%) e, in ragione biennale, del 3,225% (il 75% del 4,3%).

(Studio Associato)

19/06/2013 - La proroga dei termini per il versamento delle imposte

È finalmente ufficiale: sono stati prorogati all'8 luglio 2013 i termini per il versamento delle imposte da parte dei *contribuenti assoggettati agli studi di settore*.

Si tratta pertanto delle persone fisiche titolari di attività di lavoro autonomo o di impresa e delle società con un fatturato inferiore ad € 5.164.000,00.

Nella proroga sono inclusi – e francamente era doveroso – anche tutti i soggetti il cui reddito dipende dalla preventiva determinazione dell'utile dell'impresa (trattandosi per lo più di redditi di *partecipazione* appunto all'impresa) come i *collaboratori familiari*, gli *associati in partecipazione*, i *soci delle società di persone*.

Questa proroga porta con sé anche quella relativa al versamento dei diritti dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2013, essendo anche questa scadenza legata a quella dei tributi.

I contribuenti che cionondimeno intendono versare le imposte e il diritto alla Camera di Commercio *successivamente* al detto termine dell'8 luglio, potranno farlo *fino al 20 agosto*, maggiorando dello 0,40% l'importo dovuto.

Diversamente dagli anni scorsi, invece, *non sono interessati dalla proroga le persone fisiche non "legate" alle imprese nel senso sopra detto*, e quindi per costoro il termine è rimasto quello del decorso 17 giugno, salva evidentemente la possibilità di effettuare il versamento *entro il 16 luglio 2013*, sempre con la maggiorazione dello 0,40%.

(Studio Associato)

20/06/2013 - Il decreto governativo "del fare"

Il Consiglio dei Ministri di sabato scorso ha approvato il testo di un *decreto legge* che sarà presto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (entrando quindi subito in vigore), con il quale si tenta ulteriormente di dare una "sterzata", questa volta auspicabilmente più consistente, allo sviluppo dell'economia. Seguirà un *ddl*. (e i tempi quindi saranno inevitabilmente più lunghi) relativo alle *semplificazioni*, di cui daremo però conto a tempo opportuno.

Di seguito perciò le prime novità del decreto "del fare".

➤ **Mediazione civile**

Viene reintrodotta l'istituto della *mediazione* nelle cause civili in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto, responsabilità medica, contratti assicurativi bancari e finanziari, cosicché chi intende avviare una causa civile in tali materie dovrà obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte.

I tempi per concludere la fase di mediazione vengono ridotti dai precedenti quattro mesi agli attuali *tre* e i costi sono inferiori, perché in caso di disaccordo gli oneri vanno da un minimo di € 80 ad € 250 in dipendenza del valore della lite.

Resta la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente (nella causa che segue), che abbia rifiutato una proposta di accordo sostanzialmente vicina alla soluzione da lui indicata nella sentenza.

Il tentativo di mediazione sarà esperibile anche in appello.

➤ **Concordato preventivo**

Tenuto conto dell'abuso che si è fatto dell'istituto fallimentare del *concordato preventivo* (nel concreto venivano infatti spesso presentate ai tribunali istanze "in bianco", per bloccare tutte le azioni esecutive da parte dei creditori delle aziende in difficoltà), scatta l'obbligo a carico dell'istante di elencare i creditori e il relativo importo, mentre il Tribunale può anticipare la nomina del commissario giudiziale.

Cessano inoltre immediatamente gli effetti del *concordato* nel caso in cui il commissario accerti che il debitore ha posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti dei creditori, facendo così scattare la *dichiarazione di fallimento*.

➤ **Decreti ingiuntivi**

Il creditore può chiedere l'anticipazione dell'udienza per la discussione dell'atto di opposizione del debitore al decreto ingiuntivo e il giudice deve provvedere immediatamente sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

➤ **Arretrato civile**

Verranno selezionati 400 giudici ausiliari per definire le cause pendenti presso le Corti d'Appello; i laureati in giurisprudenza, inoltre, possono formarsi presso gli uffici giudiziari affiancando i magistrati.

➤ **Divisioni ereditarie**

Sempre allo scopo di sgravare gli uffici giudiziari, il giudice può delegare un notaio alla divisione dei beni ereditari, a seguito di ricorso congiunto presentato da tutti gli eredi; la procedura è però esperibile soltanto nel caso in cui non vi sia controversia sul diritto alla divisione delle quote o altre questioni.

➤ **Rateazione debiti fiscali**

E' stato elevato da € 20.000 ad € 50.000 il limite entro cui è possibile ottenere la *rateazione automatica* dei pagamenti di debiti iscritti a ruolo ed è stato elevato il numero delle rate mensili fino a 120 (dieci anni), ma l'importo di ogni rata deve essere di almeno € 100.

Si decadrà dal beneficio della rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di otto rate, anche se non consecutive.

➤ **Pignoramento prima casa**

Sarà impossibile per Equitalia pignorare (anche se continuerà ad essere iscritta ipoteca) l'*abitazione principale* del contribuente debitore verso il Fisco, sempreché non sia proprietario di una casa di lusso (A/1, A/8 o A/9); deve trattarsi dell'abitazione ove si ha la residenza effettiva e perciò nel caso di proprietà di unità non abitata dal contribuente moroso, la stessa continuerà ad essere espropriabile.

E naturalmente continuano ad essere espropriabili le altre unità immobiliari possedute dal contribuente e diverse dall'abitazione.

➤ **Barche**

È cancellata l'*imposta di possesso* sulle imbarcazioni fino a 14 m., e dimezzate le aliquote per le unità da 14 a 20 m.; viene anche estesa la possibilità di *noleggiare occasionalmente* a terzi l'imbarcazione da diporto da parte del suo proprietario ed è eliminato il tetto di € 30.000 su cui applicare il regime forfetario di tassazione pari al 20%.

Il *noleggio occasionale*, comunque, non può protrarsi per più di 60 giorni in un anno.

➤ **Bonus macchinari nuovi**

Sono concessi finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli acquisti - effettuati anche in leasing da piccole e medie imprese *fino al 31 dicembre 2016* - di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo.

Si tratta di un accordo che la Cassa Depositi e Prestiti attuerà con gli istituti finanziari per tagliare i tassi di interesse.

Ogni finanziamento o contributo potrà avere un valore massimo di due milioni di euro per ciascuna impresa e l'importo può essere frazionato in più iniziative di acquisto.

➤ **Responsabilità solidale negli appalti**

Viene eliminata la *responsabilità solidale* dell'appaltatore e quella sul piano sanzionatorio del committente nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore non versi all'Erario l'iva dovuta dal subappaltatore o dall'appaltatore, mentre permane per il mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

➤ **Bolletta elettrica**

È tagliata di 550 milioni la "bolletta elettrica" mediante l'eliminazione di balzelli vari che attualmente vi sono contenuti.

➤ **Accesso al credito per le piccole e medie imprese**

Saranno aggiornati i criteri di valutazione delle imprese per accedere al *Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese*, per la copertura fino all'80% dell'operazione di finanziamento; tale garanzia è però limitata ai finanziamenti di nuova erogazione.

➤ **Permesso di costruire e certificato di agibilità**

È introdotto il principio del *silenzio-assenso* per il permesso di costruire, che non è tuttavia applicabile nei casi in cui l'immobile è sottoposto a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.

C'è però una buona notizia con riguardo al famoso *certificato di agibilità* che può infatti essere richiesto anche per *singole unità immobiliari*, e non per l'intero edificio, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti e le opere di urbanizzazione primaria.

Torneremo evidentemente sull'intero provvedimento per migliori approfondimenti.

(Studio Associato)

21/06/2013 - Farmacia, parafarmacia, Inps - QUESITO

Visto la Vs. ampia esperienza su ogni problematica, vorremmo un Vs. parere su questo quesito di un iscritto.

"Farmacista regolarmente iscritto all'Ordine; Socio di una Parafarmacia, costituita in forma societaria (SRL); Partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; Percepisce un compenso come amministratore, per il quale deve essere iscritto alla gestione INPS separata.

Essendo obbligato al versamento della quota intera del contributo ENPAF (per i farmacisti titolari o soci di parafarmacia non è prevista una riduzione del contributo) deve comunque essere iscritto alla gestione INPS commercianti in quanto socio di società commerciale che espleta attività lavorativa presso l'impresa stessa?"

Premesso doverosamente che sembra piuttosto complicato avere una "ampia esperienza su ogni problematica", le risposte ai quesiti del Vs. iscritto sono state in pratica fornite la prima volta dall'Inps con circolare n. 12 del 1/2/2008, che, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 43, comma 1, della l. 326/2003 di conversione del dl 269/2003 (che prevede l'*esclusione* degli iscritti agli Albi professionali dall'iscrizione alla *gestione separata* dell'Inps), ha concluso per la *sottrazione* del farmacista titolare dell'attività di parafarmacia - che versa regolarmente i contributi all'Enpaf - dall'obbligo di iscrizione all'Inps, sia alla *gestione commercianti* che alla *gestione separata*.

Lo stesso potrebbe quindi anche valere per il farmacista socio di una srl titolare di parafarmacia, se non vi fosse astrattamente di ostacolo - proprio perché srl e non impresa individuale - una vecchia legge Tremonti (art. 12 comma 1 del dl 78/2010 convertito in l. 122/2010) che prevede il coinvolgimento sul piano contributivo delle somme liquidate a titolo di *utili* ai soci (anche di una srl), ritenendo obbligatoria l'iscrizione di costoro alla *gestione commercianti* e anche, per chi di loro rivesta la carica di amministratore, l'iscrizione alla *gestione separata*.

Senonché l'argomento è stato di nuovo trattato dall'Inps con la circolare n. 78 del 14/5/2013, nella quale ha ribadito l'obbligo di tale *doppia iscrizione* per chi esercita un'attività - proprio come quella di amministratore - per la quale percepisce redditi assoggettati alla *gestione separata* e *contemporaneamente* una seconda attività, diversa dalla prima e questa volta imprenditoriale, come quando il socio svolga interamente all'interno dell'impresa le sue prestazioni lavorative.

Questa circolare non dovrebbe però preoccupare il Vs. iscritto dato che, se pure egli va iscritto (un bisticcio inevitabile...) alla *gestione separata* perché amministratore come lo stesso interessato sembra riconoscere, gli utili a lui ascrivibili come socio non parrebbero assoggettati alla contribuzione della *gestione commercianti* essendo le sue prestazioni *inerenti* all'esercizio della professione di farmacista e quindi attratte nella contribuzione Enpaf.

Diversamente opinando, giungeremmo per di più alla conclusione ovviamente inaccettabile di una... *triplice* contribuzione a carico dello sventurato "parafarmacista".

Per carità di patria, s'intende, non teniamo conto della recente presa di posizione della Corte di Cassazione che - in una vicenda riguardante l'obbligo

di versamento contributivo all'Inps da parte dei soci di una società titolare di farmacia - ha affermato l'obbligo del socio di versare anche i contributi Inps oltre a quelli all'Enpaf; è una tesi infatti che dovrebbe sperabilmente rivelarsi una voce isolata e non avere nel concreto alcun seguito (sarà bene però che qualcuno si muova in questa direzione...) e comunque si trattava in quel caso di una sas, cioè di una società di persone, mentre la fattispecie riguarda una srl, una società di capitali, titolare di parafarmacia.

Concludendo, crediamo che il problema dell'imponibilità a contributi Inps (*gestione commercianti*) ovvero alla contribuzione Enpaf delle somme percepite dal Vs. "parafarmacista" quale socio di srl, ferma la sua iscrizione, per quanto detto, alla *gestione separata*, vada risolto "a favore dell'Enpaf", perché oltretutto si creerebbe una disparità di trattamento tra quanto percepito dal titolare individuale di una parafarmacia e quanto percepito dal socio di srl titolare sempre di una parafarmacia, considerato che nel primo caso sembrerebbe tuttora sicuro l'obbligo di versare soltanto il contributo all'Enpaf.

Non possiamo comunque nascondervi che le pretese dell'Inps sembrano estendersi ogni giorno di più e si può quindi temere che anche in queste vicende l'Istituto possa muoversi nella direzione più favorevole alle sue casse, come del resto sta avvenendo.

Però, anche se la notizia poco o nulla può interessare il Vs. iscritto, i familiari (non farmacisti) del titolare di farmacia - se pensionati e/o occupati a tempo pieno in altre aziende, e se inoltre, attenzione, collaborano *occasionalmente* con l'esercizio - dovrebbero essere, almeno loro, al riparo da qualsiasi pretesa dell'Istituto, perché in tal senso si è espressa, in termini convincenti e con argomenti non certo privi di fondamento, la Direzione generale delle attività ispettive del Min. Lavoro con la nota n. 10478 del 10 giugno u.s. (che è stata trasmessa dalla Federfarma alle Associazioni provinciali in data 14 giugno, e che sarà il caso quindi di consultare, specie per verificare le altre condizioni per la non imponibilità alla contribuzione Inps).

(Studio Associato)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Prorogate le scadenze dei versamenti UNICO 2013**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/06/2013

Per tutti i soggetti che applicano gli studi di settore la scadenza dei termini di versamento (senza la maggiorazione dello 0,40%) delle imposte relative al saldo 2012 ed all'acconto 2013, nonché al diritto annuale della CCIAA, è slittata all'8 luglio 2013.

➤ **Proroga agevolazioni ristrutturazioni edilizie – Introduzione di un "Bonus Mobili"**

Decreto Legge 04/06/2013, n. 63

Prorogate al 31/12/2013 le agevolazioni derivanti da ristrutturazioni edilizie "abitative", che restano nella misura del 50% e con il tetto massimo di 96.000 euro (precedentemente il "Decreto Sviluppo" aveva fissato al 30/06/2013 la data oltre la quale l'agevolazione sarebbe invece tornata "ordinaria", cioè al 36% ed entro il tetto di 48.000 euro).

Inoltre, per tutte le spese documentate sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013 per l'acquisto di mobili e arredi da destinare agli immobili *che sono stati o saranno oggetto di ristrutturazione*, è prevista la detrazione del 50% entro il tetto massimo di 10.000 euro.

➤ **Costituzionalmente illegittima la norma regionale che in tema di cessione di crediti verso la Regione deroghi alla disciplina statale**

Corte Cost. – sent. 07/06/2013, n. 131

Sono infatti inderogabili le disposizioni del legislatore statale che disciplinano l'efficacia della cessione dei crediti verso la Regione, che nella specie era la Calabria.

➤ **Sulle "nuove farmacie" non spetta ai Comuni il diritto di prelazione**

Consiglio di Stato – sent. 12/06/2013, n. 3867

Il CdS ha annullato la sentenza del Tar Parma che aveva inopinatamente riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il diritto di prelazione sulle farmacie di nuova istituzione, che dunque saranno anch'esse assegnate a seguito del concorso straordinario, proprio come quelle "vacanti".

➤ **Il Comune non può dare la farmacia in concessione a terzi**

Tar Piemonte – sent. 14/06/2013, n. 767

Tra le modalità di gestione delle farmacie comunali, previste nell'art. 9 l. 475/68, non è contemplata quella della concessione a terzi, neppure a seguito di gara pubblica, e inoltre il modello concessorio comporterebbe una scissione tra titolarità e gestione che è vietata dal sistema. È una decisione importante per come è motivata e anche perché ci pare sia la prima – in oltre 45 anni di "prelazioni" - ad affermare questo principio (del tutto condivisibile), nonostante non sia modestissimo il numero delle farmacie comunali che nel tempo sono state affidate in concessione.

➤ **L'organo comunale competente in tema di revisione è il Consiglio**

Tar Lazio Latina – sent. 14/06/2013 n. 548

Tar Lazio Latina – sent. 14/06/2013 n. 547

Soltanto il Consiglio di Stato potrà dirimere (e dovrebbe essere imminente) quella che è ormai una *vexata quaestio*: competente all'adozione dei provvedimenti comunali di revisione è il Consiglio o la Giunta?

➤ **Il dato demografico relativo alle nuove zone farmaceutiche non è un criterio obbligato, né l'unico, per la loro individuazione**

Tar Puglia Lecce – sent. 13/06/2013, n. 1394

Tar Puglia Lecce – sent. 13/06/2013, n. 1393

Non è illegittimo il provvedimento di revisione che, nel collocare le farmacie di nuova istituzione nel territorio comunale, non tenga conto del dato demografico delle zone loro assegnate, dato che si tratta soltanto di uno dei criteri che possono essere presi a base, ma non il criterio obbligato.

➤ **Stralciate dal concorso ligure quattro farmacie vacanti di Genova**

Tar Liguria – sent. 10/06/2013, n. 896

Si trattava delle 4 sedi vacanti tra le tante risultanti in soprannumero nel capoluogo ligure nonostante l'abbassamento del *quorum*.

➤ **È illegittima la localizzazione di una nuova farmacia in una zona già ampiamente servita**

Tar Molise – sent. 04/06/2013, n. 372

Qui il ricorso è invece accolto nel merito, avendo il Tar ravvisato un profilo di eccesso di potere nel provvedimento di revisione che ha localizzato una farmacia in una zona già ampiamente servita da altre farmacie invece che in una zona diversa priva in pratica di esercizi.

➤ **Quando il fallimento della società di persone può estendersi al socio receduto**

Cassazione – Sez. Civile – sent. 31/05/2013, n. 13838

Se al recesso del socio di una società di persone non è stata data la prescritta pubblicità presso la CCIAA, il fallimento della società può essere esteso al socio receduto, anche nel caso in cui il recesso sia stato formalizzato oltre un anno prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

È una decisione naturalmente importante anche per i soci di società di farmacisti, che dovranno quindi curare che l'atto di scioglimento del loro rapporto con la società sia tempestivamente iscritto al Registro delle Imprese.

➤ **Quando sorge l'obbligo assicurativo per il collaboratore familiare**

Cassazione – Sez. Civile – sent. 30/05/2013, n. 13580

Affinché si renda obbligatoria l'assicurazione per il collaboratore familiare, è necessario che la sua attività di lavoro sia continua e non occasionale, e a questi fini ha rilevanza anche l'effettivo svolgimento delle prestazioni nell'impresa (in tema v. anche nota Min. Lavoro riportata in elenco).

➤ **Obbligo di restituzione dell'indebito oggettivo**

Cassazione – Sez. Civile – sent. 28/05/2013, n. 13207

Non è oggettivamente dovuto il pagamento in assenza dell'obbligazione perché mai sorta o perché venuta meno successivamente per il verificarsi di una condizione risolutiva apposta nel contratto.

➤ **Non è obbligatorio l'atto pubblico per il patto fiduciario**

Cassazione – Sez. Civile – sent. 20/02/2013, n. 4184

Per la validità di un negozio fiduciario, riguardante ad esempio l'intestazione di una quota di società di farmacisti, non è richiesta la forma dell'atto pubblico.

➤ **Il contraddittorio preventivo solo in caso di dubbi del Fisco su aspetti rilevanti**

Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 05/06/2013, n. 14144

Solo nel caso sussistano incertezze o dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi l'Amministrazione finanziaria deve "invitare" il contribuente al *contraddittorio preventivo*; altrimenti può legittimamente procedere direttamente all'iscrizione a ruolo.

➤ **Sull'iscrizione all'INPS del parente che collabora occasionalmente in farmacia**

Ministero del Lavoro – circ. 10/06/2013, n. 10478

Il Dicastero, con una nota, specifica i requisiti per la non assoggettabilità ad iscrizione e contribuzione all'INPS del coniuge, o parente affine già pensionato, ovvero già impiegato full time presso altro datore di lavoro, che collabora occasionalmente in farmacia (v. sopra Cass.Civ. 13580/13).

N.B.: Per le SCADENZE DI FINE GIUGNO v. *Piazza Pitagora* n. 642.
